

sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

contratto sarasea



Sarasea

Norme che regolano il contratto

Indice

NOTA INFORMATIVA	pag.	5
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA	pag.	5
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	pag.	5
INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO R.C AUTO	pag.	5
CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DALLA GARANZIA ASSICURATIVA E DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO	pag.	6

L'assicurazione in generale

Definizioni	pag.	8
--------------------	------	---

PARTE PRIMA - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

Definizioni	pag.	9
Norme Generali	pag.	10

1.1	Determinazione del premio Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag.	10
1.2	Aggravamento del rischio	pag.	10
1.3	Diminuzione del rischio	pag.	10
1.4	Altre assicurazioni	pag.	10
1.5	Pagamento del premio	pag.	10
1.6	Adeguamento del premio	pag.	10
1.7	Modifiche dell'assicurazione	pag.	10
1.8	Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	pag.	10
1.9	Oneri fiscali	pag.	11
1.10	Rinvio alle norme di legge	pag.	11

Norme che regolano le garanzie responsabilità civile	pag.	12
---	------	----

2.1	Oggetto dell'assicurazione (rischi assicurati)	pag.	12
2.2	Esclusioni e rivalsa	pag.	12
2.3	Estensione territoriale	pag.	12
2.4	Forma assicurativa	pag.	12
2.5	Trasferimento della proprietà dell'unità da diporto	pag.	12
2.6	Cessazione del rischio	pag.	13
2.7	Sospensione in corso di contratto	pag.	13
2.8	Modalità per la denuncia dei sinistri	pag.	13
2.9	Gestione delle vertenze	pag.	13
2.10	Furto dell'unità da diporto	pag.	13
2.11	Condizioni aggiuntive	pag.	13

PARTE SECONDA - Assicurazioni diverse da quella obbligatoria di responsabilità civile

Definizioni pag. 15

Norme Generali pag. 17

- 3.1** Determinazione del premio
- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio pag. 17
- 3.2** Aggravamento del rischio pag. 17
- 3.3** Altre assicurazioni pag. 17
- 3.4** Pagamento del premio pag. 17
- 3.5** Adeguamento del premio pag. 17
- 3.6** Modifiche dell'assicurazione pag. 17
- 3.7** Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione pag. 17
- 3.8** Oneri fiscali pag. 17
- 3.9** Rinvio delle norme di legge pag. 17

Norme che regolano le garanzie danni pag. 19

- 4.1** Rischi assicurati pag. 19
- 4.2** Esclusioni pag. 19
- 4.3** Estensione territoriale pag. 20
- 4.4** Franchigie e scoperti pag. 20
- 4.5** Garanzie aggiuntive pag. 21
- 4.6** Formule di garanzia pag. 22
- 4.7** Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro pag. 23
- 4.8** Determinazione dei danni indennizzabili pag. 23
- 4.9** Spese e compenso di assistenza e salvataggio
- Spese per la rimozione del relitto pag. 24
- 4.10** Liquidazione del danno pag. 24
- 4.11** Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o contro il conducente pag. 24
- 4.12** Ritrovamento e recupero dell'unità da diporto rubata pag. 24
- 4.13** Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale
- Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale pag. 24
- 4.14** Vincolo a favore di terzi pag. 25

Norme che regolano la garanzia tutela giudiziaria pag. 26

Definizioni pag. 26

Premessa pag. 27

- 5.1** Oggetto dell'assicurazione pag. 27
- 5.2** Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione pag. 27
- 5.3** Indicazioni e dichiarazioni pag. 27
- 5.4** Altre assicurazioni pag. 27
- 5.5** Decorrenza e durata del contratto pag. 27
- 5.6** Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto pag. 27

5.7	Clausole o accordi particolari	pag.	27
5.8	Pagamento del premio	pag.	28
5.9	Diminuzione del rischio	pag.	28
5.10	Insorgenza del caso assicurativo	pag.	28
5.11	Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale	pag.	28
5.12	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	pag.	28
5.13	Gestione del caso assicurativo	pag.	28
5.14	Recupero di somme	pag.	29
5.15	Estensione territoriale	pag.	29
5.16	Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio	pag.	29
5.17	Oneri fiscali	pag.	29
5.18	Rinvio	pag.	29
5.19	Assicurati	pag.	29
5.20	Prestazioni garantite	pag.	30
5.21	Esclusioni	pag.	30

Norme che regolano la garanzia Assistenza	pag.	31
--	------	----

Definizioni	pag.	31
--------------------	------	----

6.1	Oggetto dell'assicurazione	pag.	32
6.2	Estensione territoriale	pag.	32
6.3	Modalità per la richiesta dei servizi di Assistenza	pag.	32
6.4	Rischi assicurati	pag.	32
6.5	Formule di garanzia	pag.	41

Documentazione contrattuale	pag.	42
------------------------------------	------	----

NOTA INFORMATIVA

(Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, N° 175)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

SARA assicurazioni spa, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. N° 175/1995, le Parti possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

La nostra Società applica al contratto la legge italiana.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a SARA assicurazioni spa – Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile e successive modificazioni.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

MEZZI DI PAGAMENTO

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo non superiore a cinquecento euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a cinquecento euro annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite alla stessa unità assicurata per la responsabilità civile auto.

Presso le Agenzie Sara assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta BancaSara. Alcune Agenzie possono accettare, oltre quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO R.C. AUTO

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione contenute in polizza.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C. AUTO

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente dell'unità assicurata nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro.

In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- a) il proprietario dell'unità, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di unità concessa in leasing;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti nonché parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
- c) ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2;
- d) i trasportati a bordo dell'unità.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo alla scadenza che nella forma senza tacito rinnovo.

- Nel caso in cui fosse scelta la prima forma, il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di 15 giorni previsto dalle condizioni di assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile.
- Nel caso in cui fosse scelta la seconda forma, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile, salva la pattuizione contraria.

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DALLA GARANZIA ASSICURATIVA E DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO

L'Assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero delle somme pagate nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di partecipazione dell'unità da diporto a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- nel caso di unità da diporto adibita a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di unità da diporto con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di unità classificata come nave da diporto ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 18/7/2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto), ovvero con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri;
- nel caso di unità da diporto condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti;

- nel caso di unità da diporto posto in navigazione contro la volontà del proprietario (ovvero dell'usufruttuario, o dell'acquirente con patto di riservato dominio, o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- nel caso di unità adibita ad uso diverso da diporto.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, deve essere dato prontamente avviso all'impresa, mediante denuncia, nella quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, estremi delle unità coinvolte e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative delle unità stesse.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni, salvo i più ampi termini previsti dall'art. 2947 Codice Civile, nell'ipotesi di reato.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ: DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

L'assicurazione in generale

Definizioni

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
 - **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
 - **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione
 - **Hovercraft:** l'aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica (altrimenti definito ibrido)
 - **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione
 - **Premio:** la somma dovuta dal Contraente a SARA
 - **Proprietario:** l'intestatario al R.I.D. ovvero colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Ad esso è equiparato il coniuge in comunione dei beni
 - **R.I.D.:** registro imbarcazioni da diporto
 - **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
 - **SARA:** SARA assicurazioni spa
 - **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
 - **Unità da diporto:** la costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 - Codice della nautica da diporto - art. 3).
- **Navigazione da diporto:** la navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 - Codice della nautica da diporto - art. 1). Sono equiparati, ai fini del presente contratto, alla Navigazione da diporto:
l'Uso commerciale delle unità da diporto, ovvero la navigazione effettuata con unità da diporto che:
 - a) sia oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
 - b) sia utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
 - c) sia utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.L'utilizzazione a fini commerciali delle unità da diporto è annotata nei registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte, dei proprietari delle unità e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente CCIAA. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 - Codice della nautica da diporto - art. 2);
l'Uso privato, ovvero la navigazione effettuata con unità da diporto a scopi diversi dal diporto, dai quali esuli comunque il fine di lucro (DPR 24/11/1970 n. 973, art. 3 e Circolare Ministero dei Trasporti dell'8/09/1997 prot. 861/AG20), quali l'utilizzo da parte di persone o ditte nell'espletamento della propria attività professionale o lavorativa, il trasporto di merci o materiali in conto proprio, l'espletamento di servizi connessi al proprio funzionamento da parte di enti e amministrazioni.

PARTE PRIMA - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

Definizioni

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Legge:** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private
- **Regolamento:** il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni
- **R.C.A.:** la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato a seguito di un sinistro, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA.

Norme Generali

1.1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 205/B) con riferimento all'unità da diporto, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa. I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipula, oppure – ove previsto – sono dichiarati dallo stesso. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente possono comportare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., l'esercizio totale o parziale da parte di SARA del diritto di rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall'art. 144 della Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione.

1.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare immediatamente a SARA comunicazione scritta di ogni variazione dei dati di polizza, intervenuta in corso di contratto, in base ai quali è stato determinato il premio.

La mancata o inesatta o reticente comunicazione dell'avvenuta variazione di tali dati può comportare ai sensi dell'art. 1898 C.C. l'esercizio totale o parziale da parte di SARA del diritto di rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall'art. 18 della Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione.

1.3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio SARA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.4 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a SARA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

1.5 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse da SARA.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C.A., contro rilascio di quietanze emesse da SARA recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di SARA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

1.6 ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Qualora SARA intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa in base alla quale sarà determinato il nuovo premio presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte. Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio. Nel caso il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di premio, oppure non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 C.C., secondo comma, protrahendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Il termine previsto dall'art. 1901 C.C., secondo comma, non si applica nei casi di formale disdetta del contratto da parte di SARA o del Contraente.

1.7 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.8 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 1.6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i

casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

Norme che regolano le garanzie responsabilità civile

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (RISCHI ASSICURATI)

SARA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua di unità da diporto con scafo di lunghezza non superiore a ventiquattro metri e di motori amovibili.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza dell'unità da diporto in acque private, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2.2.

SARA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

SARA, inoltre, assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell'unità da diporto a cose ed animali di terzi.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose od animali che si trovano a bordo dell'unità da diporto od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

2.2 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di partecipazione dell'unità da diporto a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- nel caso di unità da diporto adibita a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di unità da diporto con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di unità da diporto condotto da persona in stato

di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti;

- nel caso di unità classificata come nave da diporto ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 18/7/2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto), ovvero con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri;
- nel caso di unità da diporto posta in navigazione contro la volontà del proprietario (ovvero dell'usufruttuario, o dell'acquirente con patto di riservato dominio, o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- nel caso di navigazione per scopi diversi dal diporto o da uno degli usi equiparati ai sensi della definizione di "Navigazione da diporto".

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, SARA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

2.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei, per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

2.4 FORMA ASSICURATIVA

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 205/B).

2.5 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL'UNITÀ DA DIPORTO

Il trasferimento di proprietà dell'unità da diporto determina, a scelta irrevocabile dell'alienante uno dei seguenti effetti: la cessione del contratto di assicurazione (caso A), risoluzione del contratto (caso B), ovvero conservazione del contratto per altra unità da diporto di sua proprietà (caso C).

Relativamente al:

caso A) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente:

- il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a SARA e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione;
 - SARA, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione e il contrassegno, prende atto della cessione mediante appendice e rilascio di nuovo certificato di assicurazione e contrassegno.
- Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

caso B) risoluzione del contratto:

la polizza sarà annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno. SARA restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno di annullamento del contratto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita, il rimborso del premio pagato e non usufruito verrà calcolato dal giorno della consegna in conto vendita, a condizione che da tale giorno siano stati restituiti il certificato di assicurazione e il contrassegno; caso C) conservazione del contratto per altra unità da diporto di proprietà dell'alienante:

previa restituzione del certificato di assicurazione e contrassegno relativi all'unità da diporto ceduto, la polizza è resa valida per altra unità da diporto di proprietà dell'alienante; SARA prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altra unità da diporto, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio qualora la variazione dell'unità da diporto comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.

2.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della navigazione o esportazione definitiva dell'unità da diporto, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a SARA fornendo, ove previsto, l'attestazione del R.I.D. certificante la restituzione del certificato o licenza di navigazione e del numero di iscrizione alla Capitaneria di porto, e a riconsegnare il certificato e il contrassegno.

Il contratto si risolve e SARA restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto della maggiorazione per temporaneità richiesta alla stipula per i contratti di durata inferiore all'anno, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopraindicata. In alternativa alla risoluzione, il Contraente può chiedere che il contratto sia reso valido per altra unità da diporto, fermo il proprietario; SARA procederà al conguaglio del premio qualora la variazione dell'unità da diporto comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.

2.7 SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

La sospensione del contratto non è consentita.

2.8 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a SARA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

L'Assicurato ha altresì l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Navigazione, ed in particolare alla denuncia di avvenimenti straordinari ivi prevista dall'art. 306, e di trasmettere a SARA, nel minor tempo possibile, ogni richiesta di risarcimento o altra documentazione a lui pervenuta in relazione all'evento dannoso in cui sia stato coinvolto.

La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

2.9 GESTIONE DELLE VERTENZE

SARA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

SARA non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

2.10 FURTO DELL'UNITÀ DA DIPORTO

In caso di furto dell'unità da diporto l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente cessato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. In alternativa il Contraente ha diritto al trasferimento delle garanzie su altra unità da diporto a condizione che resti invariato il proprietario e previo eventuale conguaglio di premio.

2.11 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Operanti solo se indicate nel frontespizio di polizza (mod. 205/B).

B) Unità da diporto adibita a scuola guida - Garanzia terzi trasportati

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

G) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

SARA assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

J) Deroga alla tacita proroga

A deroga dell'art. 1.9, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza. Non si applicherà, pertanto, a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C.

PARTE SECONDA - Assicurazioni diverse da quella obbligatoria di responsabilità civile

Definizioni

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Abbandono:** perdita totale dell'unità da diporto divenuta assolutamente inabile alla navigazione ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione
- **Apparato motore:** il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo
- **Apparecchiature di bordo:** strumentazioni, apparecchi e relativi impianti utilizzati per la navigazione o per la sicurezza della stessa purché stabilmente installati sul unità da diporto assicurato e non estraibili
- **Armamento frazionato:** attacco all'albero dello strallo di prua posizionato ad altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta
- **Audiofonovisivi:** radio, lettori di nastri e/o dischi, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili, purché le suddette apparecchiature siano stabilmente installate sul unità da diporto e non estraibili, esclusi in ogni caso antenne, cavi e cablaggi
- **Crocette acquartierate:** crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21°
- **Danno parziale:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del unità da diporto al momento del sinistro
- **Danno totale:** la perdita totale del unità da diporto. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del unità da diporto al momento del sinistro nonché l'Abbandono
- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di risarcimento, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA
- **Furto:** l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene
- **Impianto elettrico:** le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici
- **Indennizzo:** la somma dovuta da SARA in caso di sinistro
- **Incendio:** la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi
- **Nodo:** l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora
- **Optional:** ogni dotazione, identificata in polizza, o nella fattura di acquisto, stabilmente installata a bordo del unità da diporto, fornita in origine dalla casa costruttrice del unità da diporto, escluso quanto indicato nella definizione di audiovisivi e di apparecchiature di bordo
- **Perdita totale:** come danno totale
- **Pirateria:** l'assalto e la depredazione a danno di una unità da diporto di qualsiasi nazionalità o del suo carico, ovvero l'esercizio di violenza sulle persone imbarcate come disciplinato dall'art. 1135 del Codice della Navigazione
- **Quadrante:** la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti
- **Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
- **Sartie volanti:** sartie destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, tesate verso poppa. Sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate
- **Scasso:** rottura, effrazione, manomissione
- **Scoperto:** l'importo percentuale dell'indennizzo, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato

- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione
 - **Sinistro totale:** perdita anche temporanea del unità da diporto
 - **Valore commerciale:** il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) dell'unità da diporto e degli eventuali optional, se assicurati, corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione
- o di acquisto (o di costruzione), dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
- **Valore intero:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale del unità da diporto

Norme Generali

3.1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 205/B) con riferimento all'unità da diporto, al proprietario di quest'ultima (nel caso dei contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa.

I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata all'atto della stipula dal Contraente, oppure – ove previsto – sono dichiarati dallo stesso.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

3.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare immediatamente a SARA comunicazione scritta di ogni variazione dei dati di polizza, intervenuta in corso di contratto, in base ai quali è stato determinato il premio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da SARA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

3.3 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a SARA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

3.4 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse da SARA.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, contro rilascio di quietanze emesse da SARA recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di SARA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

3.5 ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Qualora SARA intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa in base alla quale sarà determinato il nuovo premio presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte. Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio. Nel caso il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di premio, oppure non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 C.C., secondo comma, protrando la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Il termine previsto dall'art. 1901 C.C., secondo comma, non si applica nei casi di formale disdetta del contratto da parte di SARA o del Contraente.

3.6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Salvo quanto previsto dagli artt. 1.6 e 3.5, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

3.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

3.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

Norme che regolano le garanzie danni

4.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare, qualora sia previsto nella formula di garanzia prescelta tra quelle indicate nel successivo art. 4.6, i danni materiali e diretti cagionati all'unità da diporto in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio;
- c) azione del fulmine;
- d) furto, rapina e pirateria;
- e) abbandono;
- f) collisione con unità da diporto identificate, danni accidentali conseguenti a urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento;
- g) sommersione o allagamento;

Sono compresi i danni materiali e diretti causati all'unità da diporto nell'esecuzione o in conseguenza di furto, rapina o pirateria, consumati o tentati. Sono compresi altresì i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audiofonovisive, a condizione che siano saldamente fissate all'interno dell'unità da diporto, che la loro esistenza risulti indicata in polizza ed il loro valore ricompreso in quello dichiarato.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore dell'unità da diporto dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale franchigia o scoperto di cui al successivo art. 4.4, costituisce anche l'importo massimo d'indennizzo per annualità assicurativa.

Formano oggetto dell'assicurazione:

- partita a): lo scafo, l'apparato motore, l'impianto elettrico, gli alberi, le manovre fisse e correnti, le dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), il mobilio fisso, le provviste ordinarie, le dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti.

L'unità da diporto comprende anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate in polizza le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio:

- partita b): attrezzature, strumenti ed equipaggiamenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità da diporto;
- partita c): vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita a);
- partita d): battelli di servizio e/o motori di servizio.

L'unità da diporto non comprende:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valige e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;

- attrezzature da pesca e da immersione subacquea;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- oggetti d'arte e di antiquariato.

4.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) **avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, trombe d'aria e marine, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, valanghe e slavine, frane e smottamenti di terreno;**
- b) **verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) **determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge o di qualunque persona alla quale è stata affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari o delle persone con loro conviventi, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente, dell'equipaggio o dei trasportati;**
- d) **verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;**
- e) **derivanti da semplici bruciature o da corto-circuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;**
- f) **verificatisi mentre l'unità da diporto è guidata da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;**
- g) **derivanti da insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;**
- h) **causati da vizi occulti o deficienze di manutenzione, da usura o da innavigabilità dell'unità da diporto;**
- i) **da furto, quando gli oggetti assicurati non siano stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno di sicurezza. Il**

- suddetto disposto non vale per il battello di servizio e per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo;**
- j) al battello di servizio non munito di segno permanente che contraddistingua la sua pertinenza all'unità principale assicurata;**
 - k) all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare;**
 - l) subiti a causa di rimorchio attivo o passivo di soccorso, salvo i casi di comprovata urgenza o necessità;**
 - m) causati da carico di persone o di cose eccedente quello per cui l'unità da diporto è abilitata;**
 - n) subiti in occasione di navigazione per scopi diversi dal diporto o da uno degli usi equiparati ai sensi della definizione di "Navigazione da diporto";**
 - o) subiti in occasione dell'uso per contrabbando, commercio proibito o clandestino o, comunque, per commettere un reato;**
 - p) determinati da abuso di alcolici o di psicofarmaci oppure da uso di sostanze stupefacenti delle persone di cui al punto c);**
 - q) subiti da unità classificata come nave da diporto ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 18/7/2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto), ovvero con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri;**
 - r) avvenuti durante navigazione per scopi diversi dal diporto o da uno degli usi equiparati ai sensi della definizione di "Navigazione da diporto".**

4.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le acque per le quali è operante la garanzia di Responsabilità Civile. Per i danni verificatisi a terra, l'assicurazione vale quando l'unità da diporto si trovi su territorio svizzero o dei paesi bagnati dal mar Mediterraneo (sia acque marine che interne).

4.4 FRANCHIGIE E SCOPERTI

All'indennizzo dovuto da SARA, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, vengono applicati i seguenti livelli di franchigia:

- €250 per gommoni con chiglia in vetroresina o comunque rigida con valore assicurato fino a €10.000;
- €500 per gommoni con chiglia in vetroresina o comunque rigida con valore assicurato da €10.001 fino a €20.000;
- un importo superiore, da stabilirsi con patto speciale, per gommoni con chiglia in vetroresina o comunque rigida con valore assicurato superiore a €20.000;
- €250 per gommoni con chiglia normale con valore assicurato fino a €10.000;

- un importo superiore, da stabilirsi con patto speciale, per gommoni con chiglia normale con valore assicurato superiore a €10.000;
- €250 per unità da diporto a motore con valore assicurato fino a €25.000;
- €500 per unità da diporto a motore con valore assicurato da €25.001 fino a €35.000;
- €250 per barche a vela, con e senza motore, con valore assicurato fino a €25.000;
- €500 per barche a vela, con e senza motore, con valore assicurato da €25.001 fino a €35.000;
- €750 per barche a vela, con e senza motore, con valore assicurato da €35.001 fino a €50.000;
- 0,75% della somma assicurata, con il limite massimo di €1.000, per unità da diporto a motore con valore assicurato da €35.001 a €207.000 e a vela con valore assicurato da €50.001 a €207.000;
- 1,25% della somma assicurata, con il limite massimo di €1.500, per unità da diporto a motore e a vela con valore assicurato da €207.001 a €414.000;
- 1,25% della somma assicurata, con il limite massimo di €2.000 per unità da diporto a motore e a vela con valore assicurato da €414.001 a €517.000;
- 1,25% della somma assicurata, con il limite massimo di €3.000 per unità da diporto a motore e a vela con valore assicurato da €517.001 a €620.000;
- 1,25% della somma assicurata, con franchigia superiore da stabilirsi con patto speciale, per unità da diporto a motore e a vela con valore assicurato oltre €620.000.

Si applica inoltre lo scoperto del 20% sull'importo indennizzabile, da dedursi prima dell'applicazione della franchigia, nei seguenti casi:

- perdita totale o abbandono dell'unità da diporto costruita in ferrocemento;
- sottrazione totale di unità da diporto non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria;
- perdita totale, abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munito di motore/i entro bordo o entrofuoribordo alimentati a benzina o diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- danni parziali derivanti dall'eventuale estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva Q) Regate Veliche;
- perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in questo caso lo scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della franchigia e con il massimo di €515,00.

4.5 GARANZIE AGGIUNTIVE

Comunque operanti, anche se non richiamate sul frontespizio di polizza.

Estensione limiti di navigazione

Fermo quanto indicato negli artt. 2.3 e 4.3, l'assicurazione vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio

SARA rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili – salvo il caso di dolo – dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

Acque non protette

A parziale deroga dell'art. 4.2, la garanzia è operante anche quando l'unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondosso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea stabilita dalle ore 7,00 alle ore 24,00. Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 4.2 Esclusioni.

Operanti solo se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza.

D-1) Regate Veliche

A parziale deroga dell'art. 4.2, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione alla partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche, compresi relativi allenamenti e prove.

L'assicurazione è operante per le garanzie previste dalla formula prescelta tra quelle di cui all'art. 4.6 (Platinum, Gold o Silver). Tuttavia, qualora l'assicurato abbia prescelto la formula Platinum, i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti solo in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'unità da diporto.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:

- con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;
- con alberi in carbonio;
- multiscafi;

- prototipi.

La presente Condizione Aggiuntiva non vale durante la normale navigazione.

Le indennità dovute da SARA sono soggette all'applicazione delle franchigie e scoperti di cui all'art. 4.4.

D-2) Regate Veliche

A parziale deroga dell'art. 4.2, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione alla partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche, compresi relativi allenamenti e prove.

L'assicurazione è operante a condizione che l'assicurato abbia prescelto, tra le formule di cui all'art. 4.6, la formula Platinum, ed è operante per le garanzie previste dalla medesima formula Platinum.

I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, sono compresi in garanzia qualunque sia l'avvenimento che li ha causati. Restano comunque esclusi i danni agli spinnaker e quelli conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:

- con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;
- con alberi in carbonio;
- multiscafi;
- prototipi.

La presente Condizione Aggiuntiva non vale durante la normale navigazione.

Le indennità dovute da SARA sono soggette all'applicazione delle franchigie e scoperti di cui all'art. 4.4.

Q) Deroga alla regola proporzionale per danni parziali

In deroga all'art. 4.8 quarto comma delle Condizioni Generali di Assicurazione, all'indennità per danni parziali non verrà applicata la regola proporzionale, prevista dall'art. 1907 del C.C., nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 20%.

L'applicazione della regola proporzionale sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.

R) Locazione o noleggio o altri contratti di utilizzo dell'unità da diporto

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio.

S) Scuola di vela o di guida

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

U) Trasferimenti terrestri

A parziale deroga degli artt. 2.3 e 4.3, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi Europei.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

V) Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 4.2, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui agli artt. 2.3 e 4.3 con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei e dell'Albania.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata: il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.

X) Alluvione ed inondazione

A parziale deroga dell'art. 4.2, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.

Y) Bagagli ed oggetti personali – operante solo per la Formula Platinum

A parziale deroga dell'art. 4.1, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, batterie, lampeggiatori, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

Restano comunque esclusi documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti d'arte e di antiquariato.

L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza. I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni che regolano l'assicurazione dei danni dell'unità da diporto. Le indennità sono pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all'art. 4.4, dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di €256 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell'unità da diporto.

W) Altri danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico – operante solo per la Formula Platinum

A parziale deroga dell'art. 4.2, qualora sia dichiarato dal Contraente che l'apparato motore è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare. La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio. La garanzia è prestata con lo scoperto del 30%, da dedursi prima dell'applicazione della franchigia.

4.6 FORMULE DI GARANZIA

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza.

Platinum - L'assicurazione è operante per la perdita totale e l'abbandono conseguenti ad uno degli eventi indicati nell'art. 4.1 lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h).

L'assicurazione è operante per i danni parziali alle seguenti condizioni:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c) e d), sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di

- affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria;
- d) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto.

Sono comprese nell'assicurazione, nei limiti fissati nell'art. 4.9, le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

Gold - L'assicurazione è operante per i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto assicurata, durante la navigazione o la giacenza in acqua, in conseguenza uno degli eventi indicati nell'art. 4.1 lettere a), b), c) e d).

La garanzia Furto non è operante qualora non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'unità da diporto è dotata. Sono equiparati ai danni da furto quelli conseguenti al furto, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto dell'unità stessa; sono invece esclusi i danni da incendio provocati dall'autore del furto.

Ferme le esclusioni di cui sopra, l'assicurazione si estende al caso di rapina; non rientrano in garanzia i danni conseguenti a reati aventi configurazione giuridica diversa dal furto o dalla rapina.

Sono comprese nell'assicurazione, nei limiti fissati nell'art. 4.9, le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

Silver - L'assicurazione è operante esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto assicurata, durante la navigazione o la giacenza in acqua, in conseguenza di uno degli eventi indicati nell'art. 4.1 lettere a), b) e c). Sono comprese nell'assicurazione, nei limiti fissati nell'art. 4.9, le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

4.7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a SARA. La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata. Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità dell'unità da diporto danneggiata per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

Per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio l'avviso deve pervenire, entro lo stesso termine di tre giorni, tramite telegramma, telex o telefax.

L'Assicurato deve compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa di SARA contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 C.C. In caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, all'avviso di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.

Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'unità da diporto, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'unità da diporto danneggiata nella rimessa o nell'officina), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso di SARA. Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.

4.8 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

Salvo quanto previsto al successivo art. 4.9, in caso di danno totale SARA determinerà l'ammontare del danno in base al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro, al netto del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. In caso di danno parziale, SARA determinerà l'ammontare del danno in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino dell'unità da diporto al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato

non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907. C.C.

4.9 SPESE E COMPENSO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO – SPESE PER LA RIMOZIONE DEL RELITTO

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali. SARA non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

4.10 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- **in caso di incendio:** copia del verbale delle Autorità intervenute;
- **in caso di furto totale, rapina e pirateria senza recupero** dell'unità da diporto: attestato di resa denuncia alle Autorità; certificato attestante l'iscrizione al RID, se prevista, e la perdita di possesso; procura a vendere ovvero a radiare e demolire l'unità da diporto che dovesse essere ritrovata dopo la liquidazione; su richiesta di SARA, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di furto totale, rapina e pirateria con recupero dell'unità da diporto: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti dell'unità da diporto rimpiazzate;
- **in caso di furto parziale, incendio per eventi sociopolitici:** attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

SARA, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'unità da diporto danneggiata, nonché di sostituire in tutto

o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'unità da diporto dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

In caso di sinistro totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione. In caso di abbandono, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte di SARA o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

4.11 RINUNCIA ALLA RIVALSA CONTRO IL COMANDANTE O CONTRO IL CONDUCENTE

Sara rinuncia alla rivalsa contro il Comandante o il conducente dell'unità da diporto.

4.12 RITROVAMENTO E RECUPERO DELL'UNITÀ DA DIPORTO RUBATA

L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento dell'unità da diporto rubata, hanno l'obbligo di darne immediato avviso a SARA e di collaborare con la stessa per il recupero. In tal caso SARA procederà al recupero dell'unità da diporto rubata ed il costo delle relative operazioni rimarrà a suo carico, salvo quanto appresso indicato.

Nel caso in cui il costo delle operazioni di recupero dell'unità da diporto rubata sommato all'indennizzo dovuto per i danni conseguenti al furto superi il valore commerciale dell'unità da diporto stesso, SARA non sarà tenuta a procedere al recupero e risponderà esclusivamente dei danni conseguenti al furto.

Qualora l'Assicurato proceda direttamente al recupero dell'unità da diporto, SARA risponderà del costo delle relative operazioni. In tal caso però il complesso degli indennizzi non potrà superare un importo pari al valore dichiarato decurtato delle franchigie e degli scoperti di cui all'art. 4.4.

Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da SARA ovvero ripartito con l'Assicurato, secondo i rispettivi interessi, in caso di indennizzo parziale.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso dell'unità da diporto recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di SARA di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto.

4.13 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE - RIDUZIONE AUTOMATICA DELLA SOMMA ASSICURATA IN CASO DI SINISTRO PARZIALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita

totale dell'unità, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.
Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.
Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altra unità la parte di premio non usufruita.
Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, come previsto dall'art. 4.1.

4.14 VINCOLO A FAVORE DI TERZI

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi SARA si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo, con preavviso di 15 giorni.

Norme che regolano la garanzia Tutela Giudiziaria

Definizioni

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Sinistro o Caso assicurativo:** il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Polizza:** il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni di Polizza ed eventuali relative Appendici.
- **Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.
- **Sara:** SARA Assicurazioni s.p.a.
- **Unico caso assicurativo:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
- **Unità da diporto:** il mezzo identificato in polizza.

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Sara a: **ARAG Assicurazioni S.p.A** con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sara, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale** convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Sara ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Sara ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11 comma 3.

5.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- 2. Sara non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

5.3 INDICAZIONI E DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

Sara, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

5.4 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare a Sara l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

5.5 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e **si rinnova tacitamente, ogni volta**, per la durata iniziale, con il massimo di 2 (due) anni e così di seguito, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.

5.6 DISDETTA, RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti **possono disdire** il contratto con lettera raccomandata almeno **2 (due) mesi prima della sua scadenza**.

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30°

(trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

5.7 CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale di Sara.

5.8 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, Sara può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

I premi devono essere pagati presso l'Agenzia o l'Ufficio cui è assegnata la polizza.

5.9 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Sara è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

5.10 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**
- In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Sara, nei modi e nei termini dell' Art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione**,

risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.11 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve **immediatamente denunciare a Sara** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di Sara notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a Sara contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Sara lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Sara.

5.12 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a:**

- informare immediatamente Sara in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

5.13 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Sara si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino**

possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 5.11.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale

se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Sara.**

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con Sara.**

Sara non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Sara, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Sara avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.14 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a Sara, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

5.15 ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

5.16 INDICIZZAZIONE - ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE, DELLE INDENNITÀ E DEL PREMIO

Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono

basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto

Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;

b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;

c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia Sara che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, Sara propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

5.17 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Sara.

5.18 RINVIO

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

Condizioni Particolari di Polizza

5.19 ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi all'unità da diporto indicato in polizza.

In caso di sostituzione dell'unità da diporto indicata in polizza,

ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite alla nuova unità da diporto. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati della nuova unità da diporto anche per l'eventuale adeguamento del premio.** Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

5.20 PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente navale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro dell'unità da diporto assicurata, **sequestrata in seguito ad incidente navale;**
4. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente navale e connesse allo stesso;**
5. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie **purché comminate in conseguenza di un incidente navale.**

Sara provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo 21 lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa.

5.21 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida dell'unità da diporto oppure se l'unità da diporto è usata per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla circolazione licenza di navigazione, o non è coperta da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- i) nei casi di violazione dell'Art. n. 1120 (guida sotto l'influenza dell'alcool e stupefacenti), Codice della Navigazione;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.

Norme che regolano la garanzia Assistenza

Definizioni

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Assicurato:** il Contraente della polizza e le persone che si trovano a bordo dell'unità da diporto identificato sulla scheda di polizza.
- **Assicurazione:** il contratto di Assicurazione.
- **Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
- **Unità da diporto:** Il natante assicurato
- **Centrale Operativa:** le organizzazioni di Aci Global S.p.A e di Sailornet srl, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che organizzano e/o erogano le prestazioni di Assistenza previste in polizza, su richiesta dell'Assicurato.
- **Indennizzo:** la somma dovuta da Sara in caso di Sinistro.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **Sara:** Sara assicurazioni spa.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sara provvede, per il tramite della Centrale Operativa Acì Global S.p.A. - con sede in viale Sarca 336, 20126 Milano - ad erogare le prestazioni di ASSISTENZA previste nella presente sezione delle condizioni contrattuali, consistenti in aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che, a bordo di unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri, si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Laddove espressamente indicato le prestazioni di ASSISTENZA vengono erogate anche dalla centrale operativa di Sailornet srl - con sede in viale Caduti per la Resistenza, 183, 00128 Roma. Tutte le informazioni fornite, di qualsiasi natura esse siano, costituiscono suggerimenti, consigli ed indicazioni senza assunzione di addebiti o di responsabilità da parte di Sara. Per i servizi di assistenza che prevedono l'intervento di organizzazioni terze convenzionate che entreranno in contatto diretto con l'Assicurato, Sara declina ogni responsabilità in merito alla fornitura ed esecuzione dei suddetti servizi o ad eventuali inadempimenti di soggetti fornitori.

Sara non sarà in alcun modo responsabile per la non corretta, mancata o limitata ricezione dei contenuti dei propri servizi dovuta a cause che sono al di fuori del suo controllo, e quindi ad essa non ascrivibili, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il malfunzionamento del sistema di comunicazione usato dall'Assicurato per il collegamento con la centrale operativa.

Sara non garantisce l'operatività dei propri servizi al verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazioni, serrate, colpi di stato, guerre, invasioni, ostilità, calamità naturali (trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate e maremoti).

6.2 ESTENSIONE TERRITORIALE:

L'Assicurazione vale per il bacino del Mediterraneo, comprendente i mari e la fascia costiera che li delimita, con esclusione delle zone costiere e relative acque territoriali appartenenti a paesi che si trovano in stato di belligeranza o comunque di intrinseca e manifesta pericolosità. La suddetta copertura si applica sia alla posizione geografica del richiedente che al riferimento geografico delle informazioni ed interventi richiesti. Per il servizio di recupero unità danneggiata valgono i limiti indicati nella specifica descrizione.

6.3 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA

Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della polizza dovrà

prendere contatto con la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

Numero verde 800 095 095

Per chi chiama dall'estero: +39.02.66165538

Per Fax: +39.02.66100944

L'Assicurato deve comunicare:

- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della prestazione;
- il numero di polizza;
- la targa dell'unità da diporto assicurata;
- il tipo di assistenza richiesto;
- l'indirizzo temporaneo se diverso dalla residenza;
- il recapito telefonico.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Centrale Operativa pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle prestazioni di Assistenza sono a carico di Sara, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. Negli altri casi sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax.

6.4 RISCHI ASSICURATI

RECUPERO UNITÀ DANNEGGIATA (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

Nei casi in cui l'unità da diporto assicurata durante la navigazione, o comunque distaccata dalla banchina, per cause tecniche, incidenti, avaria, incaglio o mancanza di carburante, non sia nelle condizioni di continuare la navigazione con i propri mezzi e raggiungere l'ormeggio in porto, la Centrale operativa provvederà ad inviare personale qualificato per risolvere l'inconveniente segnalato e, se necessario, a trasportare l'unità in difficoltà fino all'ormeggio in porto.

L'Assicurato in difficoltà può contattare 24 ore su 24 per tutto l'anno la centrale operativa che fornirà assistenza immediata.

L'Assicurato dovrà comunicare la sua posizione e la causa della panne.

- Nel caso di avaria alla propulsione il personale del mezzo di soccorso, dopo aver verificato che l'avarìa non sia eliminabile con i mezzi disponibili a bordo, provvederà a rimorchiare l'unità fino al porto più vicino.
- Nel caso di incaglio l'unità verrà disincagliata solo se

l'operazione risulta fattibile con il solo impiego del mezzo di soccorso inviato e non si siano verificati danneggiamenti allo scafo. In caso contrario verrà avviata, se richiesto, la procedura di recupero che prevede l'impiego di altri mezzi ed altri procedimenti, come più avanti descritto.

- Nei casi di esaurimento batterie o carburante il personale del mezzo di soccorso provvederà a rifornire quanto serve.
- Nei casi di unità danneggiata (per urto, incendio o allagamento) e/o in condizioni di non galleggiamento (affondata, semiaffondata, seriamente incagliata ecc.) e/o in condizioni meteo marine particolarmente avverse, verranno avviate, su richiesta dell'Assicurato, le operazioni di recupero che prevedono l'impiego delle organizzazioni specializzate convenzionate.

Il servizio di Assistenza e Traino unità da diporto in "panne", ma con lo scafo integro e perfettamente in galleggiamento, viene svolto entro le 20 miglia dalle coste italiane. Il recupero di unità da diporto danneggiate (per urto, incendio o allagamento) e/o in condizioni di non galleggiamento (affondata, semiaffondata, seriamente incagliata) e/o in condizioni meteo marine particolarmente avverse, che richiede l'impiego di mezzi appositamente specializzati, viene effettuato a qualunque distanza dalla costa, sempre nell'ambito dei mari italiani, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi nella zona dell'unità danneggiata. Gli interventi di assistenza alle imbarcazioni in panne sono rivolti unicamente alle imbarcazioni e prescindono, quindi, dalle attività di soccorso, di totale e completa responsabilità e competenza della Guardia Costiera, che dovrà essere immediatamente attivata direttamente dall'Assicurato in difficoltà ogni qualvolta la situazione in atto possa generare pericoli per le vite umane. In questi casi la Centrale operativa fornirà tutto il supporto necessario per allertare nel minor tempo possibile la Guardia Costiera.

Gli interventi di assistenza avverranno sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando locale della Guardia Costiera, competente per dislocazione geografica, che deciderà sulle modalità dell'intervento e, in caso di concomitanza di esigenze, sulla priorità da seguire.

I costi degli interventi di recupero, computati sulla base delle tariffe agevolate (valide per recuperi fino a 20 miglia dalla costa di unità di lunghezza non superiore ai 10 metri) che Sailornet srl riserva ai clienti Sara con garanzia Assistenza per Unità da Diporto, sono a carico dell'Assicurato. Gli interventi di recupero di unità

danneggiata (per urto, incendio o allagamento) e/o in condizioni di non galleggiamento (affondata, semiaffondata, seriamente incagliata) e/o in condizioni meteo marine particolarmente avverse, che richiedono l'impiego di rimorchiatori appositamente specializzati, verranno quotati caso per caso, sulla base delle tariffe di utilizzo del rimorchiatore più i costi dell'eventuale impiego di mezzi e personale di supporto (palloni, gommoni, pontoni, sommozzatori, ecc.). Qualora tuttavia con il presente contratto sia stata pattuita la garanzia Danni e l'Assicurato abbia diritto in tutto o in parte, in forza di tale garanzia, all'indennizzo dei costi degli interventi di recupero, Sara provvederà a rimborsare, nei limiti di quanto dovuto ai sensi di polizza, i relativi importi direttamente a Sailornet in nome e per conto dell'Assicurato.

ANTICIPO CONTANTE PER SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora l'Assicurato, a seguito di avaria o furto dell'unità da diporto, debba sostenere delle spese di prima necessità, la Centrale Operativa provvederà ad assisterlo affinché riesca a trasferire sul posto, tramite istituti bancari locali, somme di denaro fino ad un importo massimo di €2.000,00 dalla propria banca. In alternativa la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di designare una persona che in Italia metta a disposizione della Centrale stessa l'importo richiesto fino ad un importo massimo di €2.000,00 impegnandosi contestualmente a pagare sul posto o a far pervenire l'importo suddetto all'Assicurato.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato idonea documentazione per poter fornire la prestazione (ad es. denuncia di furto, certificazione dell'avaria, etc.).

RICERCA ED INVIO DI SKIPPER O EQUIPAGGIO SOSTITUTIVO (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

Se l'Assicurato avesse necessità di sostituire lo skipper o componenti dell'equipaggio, la Centrale Operativa provvederà a reperire il personale richiesto e ad inviarlo nella destinazione indicata dall'Assicurato.

I costi relativi al trasferimento ed agli emolumenti del personale saranno a carico dell'Assicurato.

Entro un massimo di 72 ore dalla richiesta la Centrale Operativa provvederà a far pervenire all'Assicurato una proposta di personale, idoneo a soddisfare le esigenze dell'Assicurato, corredata da Curriculum e, se disponibile, fotografia. Ove la proposta sia accettata dall'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a mettere in contatto diretto L'Assicurato con il personale designato.

RICERCA ED INVIO DI PARTI DI RICAMBIO (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito ad avaria che comprometta l'impiego dell'unità in sicurezza, necessiti di parti di ricambio non reperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvederà a reperirli e ad inviarli, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere, e dei pezzi di ricambio nautici in particolare. Il costo dei pezzi di ricambio, le eventuali spese doganali, e le spese di spedizione saranno a carico dell'Assicurato. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio verrà messo a disposizione dell'Assicurato presso l'aeroporto internazionale più vicino al luogo dell'avaria.

Sono esclusi gli alberi superiori a 10 metri di lunghezza ed i motori superiori a 15 anni di età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi.

L'Assicurato che si trovi nella necessità di richiedere l'invio urgente di parti di ricambio per l'eliminazione della avaria in corso dovrà fornire con esattezza le caratteristiche del componente richiesto, la marca ed il modello. La ricerca e il reperimento potranno essere assicurati solo se la Centrale disporrà di dati di targa completi.

ANTICIPO CONTANTE PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO

La Centrale Operativa provvederà ad acquistare i pezzi di ricambio fino ad un massimo di €3.000,00 per conto dell'Assicurato ed a richiedere all'Assicurato di designare una persona che in Italia metta a disposizione della Centrale Operativa l'importo richiesto. Contestualmente la Centrale stessa si impegnerà a pagare al Fornitore dei Ricambi il costo degli stessi, fino ad un importo massimo di €3.000,00.

La Centrale Operativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani. La presente prestazione non viene erogata per i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di due volte per anno associativo.

Per richiedere la prestazione l'assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa i dati tecnici relativi a: fabbrica e tipo di unità da diporto, numero di identificazione completo del pezzo di ricambio da sostituire, anno di fabbricazione.

CONSULENZA SANITARIA

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di parlare con un medico, potrà telefonare alla Centrale Operativa e consultare la guardia medica:

1. in relazione alle varie prestazioni previste dal servizio, che saranno organizzate su indicazione del medico stesso, secondo le condizioni descritte negli articoli seguenti;
2. per ottenere consigli su quali siano i fattori di rischio nella condotta dell'unità da diporto e su come possano essere efficacemente affrontati, con specifico riferimento a:
 - vista, nelle diverse condizioni di visibilità e di luce;
 - udito e rumorosità;
 - riflessi e fattori incidenti sui tempi di risposta;
 - corretta posizione ed ergonomia del posto di guida;
 - alimentazione in viaggio;
 - sonnolenza e riduzione dell'attenzione;

Su tali argomenti la guardia medica potrà avvalersi del parere di medici specialisti;

3. in caso di ingestione o assorbimento di sostanze ritenute tossiche; in tale evenienza la guardia medica della Centrale Operativa attiverà un contatto diretto con un centro specializzato antiveneni. Inoltre, se necessario, verranno organizzate le prestazioni di seguito indicate:
 - "Invio medico" valido solo in Italia;
 - "Ambulanza a disposizione".

INVIO MEDICO

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia improvvisa o infortunio avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), abbia necessità di assistenza medica, potrà telefonare alla Centrale Operativa e parlare con il medico di guardia che, in base alle informazioni fornite, deciderà l'invio di un medico generico presso il luogo indicato dall'Assicurato. La Centrale Operativa potrà organizzare e tenere a proprio carico, in alternativa e in accordo con l'Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o autoambulanza.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

AMBULANZA A DISPOSIZIONE

Qualora, a seguito di malattia improvvisa o infortunio avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), l'Assicurato debba:

- essere trasportato dal luogo dell'infortunio o della malattia improvvisa al più vicino e idoneo centro ospedaliero per ricovero;
- essere trasportato da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero per ricovero;

la Centrale Operativa invierà direttamente l'autoambulanza tenendo a proprio carico il relativo costo. In qualsiasi caso il percorso massimo a carico di Sara non potrà superare i 150 km (percorso di sola andata).

Per usufruire di tale prestazione, il ricovero dovrà essere certificato da un medico curante o giudicato necessario dal medico di guardia della Centrale Operativa nel corso del contatto telefonico con l'Assicurato.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

INVIO MEDICINALI URGENTI

Qualora - nelle ore notturne, nelle ore pomeridiane dei prefestivi o nei giorni festivi - l'Assicurato in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) necessiti di:

- medicinali di tipo "salvavita", cioè insostituibili per cure continuative di patologie specifiche e regolarmente registrati e commercializzati in Italia;
- presidi sanitari (bombola di ossigeno, aerosol) limitatamente al territorio italiano;

potrà telefonare alla Centrale Operativa e comunicare il nome del medicinale, il motivo della somministrazione ed il possesso di prescrizione medica. Qualora il medicinale sia soggetto all'obbligo della ricetta, la mancanza della prescrizione medica impedirà l'erogazione della prestazione. La Centrale Operativa provvederà a recapitare presso il luogo indicato dall'Assicurato stesso il medicinale o l'attrezzatura richiesta. L'Assicurato dovrà rimborsare direttamente all'incaricato della Centrale Operativa il prezzo del medicinale o dell'attrezzatura recapitati. Resterà a carico di Sara il costo del servizio di reperimento e di recapito, incluso il ritiro preliminare della prescrizione medica necessaria. I tempi di consegna, che saranno comunicati all'Assicurato dalla Centrale Operativa, potranno variare in funzione della distanza della farmacia di turno rispetto all'indirizzo dell'Assicurato.

RIENTRO SANITARIO

Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), l'Assicurato necessiti di trasferimento dal centro ospedaliero in cui si trova alla propria residenza o al proprio domicilio oppure ad un centro ospedaliero della sua regione meglio attrezzato per la particolare patologia (inclusi i casi di parto), potrà telefonare alla Centrale Operativa e comunicare il proprio recapito, nonché il nome e il recapito telefonico del suo medico curante. La Centrale Operativa, sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra il proprio medico ed il medico curante dell'Assicurato, organizzerà e terrà a proprio carico il trasferimento del medesimo dal luogo in cui egli si trova fino al luogo di residenza o domicilio o ad un ospedale della sua regione, utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo per le condizioni di salute dell'Assicurato. Tale mezzo, la cui scelta è eseguita esclusivamente sulla base di considerazioni di carattere

medico, potrà essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- eliambulanza;
- autoambulanza;
- treno.

Sara sosterrà il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, Sara terrà a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

RIENTRO DEL CONVALESCENTE

Qualora l'Assicurato - convalescente dopo un ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa, infortunio o parto occorso durante un viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) - non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e sempre che non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" potrà telefonare alla Centrale Operativa e comunicare l'ospedale e il reparto ove è ricoverato, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante.

La Centrale Operativa organizzerà e terrà a proprio carico il rientro del convalescente, fino alla sua residenza o al suo domicilio, con treno (prima classe o vagone letto) traghetto o aereo.

ASSISTENZA DI UN FAMILIARE

Qualora, a seguito di malattia improvvisa, infortunio o parto occorsi durante un viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) l'Assicurato venga ricoverato in ospedale e i medici ritengano che non sia trasferibile alla località di residenza (o domicilio) entro 5 giorni dalla data di ricovero (vedi anche le prestazioni "Rientro sanitario" e "Rientro del convalescente"), potrà telefonare alla Centrale Operativa e comunicare nome e recapito telefonico del familiare convivente dal quale desidera essere raggiunto.

La Centrale Operativa organizzerà e terrà a proprio carico il viaggio di andata e ritorno (treno prima classe, traghetto o aereo) del familiare. Sono in ogni caso escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare.

ASSISTENZA AI MINORI

Qualora, a seguito di ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa o infortunio occorsi in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio dell'Assicurato), l'Assicurato (o il coniuge/convivente di fatto) si trovasse nell'impossibilità di occuparsi dei figli minori di 14 anni o

portatori di handicap che viaggino insieme, potrà chiamare la Centrale Operativa che terrà a proprio carico il costo del biglietto di andata e ritorno e l'eventuale pernottamento (1 notte) di un familiare o persona di fiducia per raggiungere i figli, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza (o domicilio); resta a carico della Centrale Operativa anche il costo del biglietto del viaggio di ritorno dei figli.

ASSISTENZA TECNICA (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

Consulenza tecnica telefonica

In caso di avaria o malfunzionamento delle apparecchiature di bordo che compromettono la navigazione in sicurezza l'Assicurato può richiedere una consulenza tecnica da parte di personale qualificato che, sulla base della descrizione dell'inconveniente, fornirà i consigli più appropriati per gestire al meglio l'emergenza e provvederà ad attivare le successive fasi dell'assistenza tecnica.

Interventi tecnici in porto

L'Assicurato che necessiti di interventi tecnici sull'unità potrà richiedere informazioni sulle strutture tecniche, adeguate alle specifiche esigenze, esistenti nel porto di destinazione o, in caso di necessità, negli approdi più prossimi alla sua posizione. L'Assicurato potrà anche richiedere alla Centrale di contattare direttamente la struttura tecnica individuata e prenotarne l'intervento all'arrivo dell'unità in porto.

La risposta verrà fornita per telefono da personale qualificato che provvederà a fornire le indicazioni richieste, sulla base delle informazioni ottenute dall'Assicurato sul tipo di intervento tecnico che si rende necessario. Qualora L'Assicurato abbia chiesto anche la prenotazione dell'intervento, la Centrale, dopo aver contattato la struttura tecnica designata, provvederà a comunicare all'Assicurato l'esito della prenotazione.

Il costo dell'intervento di riparazione sarà trattato e concordato e saldato direttamente dall'Assicurato con il fornitore.

Assistenza per la sorveglianza dell'Unità danneggiata

In caso di danni tecnici che impediscano il trasferimento dell'unità al porto stanziale, L'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa di organizzare, nella zona in cui si trova l'unità danneggiata, la sorveglianza e/o il ricovero dell'unità. La Centrale Operativa reperirà in zona le ditte specializzate idonee e, dopo la preventiva accettazione da parte dell'Assicurato, ne organizzerà l'intervento. I costi relativi al ricovero e alla sorveglianza saranno a carico dell'Assicurato che provvederà direttamente al saldo.

Trasferimento dell'unità per mare o via terra

L'Assicurato potrà chiedere alla Centrale operativa di organizzare il trasferimento dell'unità da un approdo ad un altro.

Le esigenze di trasferimento possono essere determinate da:

- necessità di trasportare l'unità presso una struttura cantieristica dislocata presso altra destinazione;
- necessità di avere disponibile l'unità presso un altro approdo.

La Centrale Operativa, in base alla richiesta effettuata dall'Assicurato ed in considerazione delle condizioni dell'unità provvederà ad elaborare ed a comunicare all'Assicurato un preventivo dell'operazione che, a seconda dei casi, consisterà in:

- trasferimento dell'unità via mare con equipaggio reperito da Sailornet;
- trasferimento dell'unità a rimorchio;
- trasferimento dell'unità via terra.

A seguito dell'approvazione del preventivo e dei fornitori individuati, la Centrale Operativa provvederà ad avviare l'operazione.

I costi relativi all'intera operazione di trasferimento saranno a carico dell'Assicurato che provvederà direttamente al saldo.

Reperimento ed invio di sommozzatori

L'Assicurato che necessiti dell'intervento di sommozzatori per la propria unità potrà richiederne alla Centrale Operativa il reperimento e l'invio a bordo.

La Centrale Operativa organizzerà l'intervento, informando preventivamente l'Assicurato del costo della prestazione che sarà a carico dell'Assicurato che provvederà direttamente al saldo.

CONSULENZA PER LE MANOVRE DI INGRESSO IN PORTO (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

L'Assicurato potrà richiedere informazioni sulle caratteristiche geo-nautiche dell'approdo, sulle prescrizioni particolari previste per l'avvicinamento e l'ingresso in porto, su eventuali segnalazioni di pericolo, o comunque restrizioni o avvertenze in vigore che riguardino il porto di destinazione, nonché eventuali avvisi ai naviganti relativi alla zona del porto di interesse o informazioni sulla documentazione nautica di riferimento da utilizzare.

L'Assicurato dovrà indicare il porto per il quale richiede le informazioni e la sua posizione.

La risposta verrà fornita per telefono da personale specificatamente qualificato che provvederà a fornire le indicazioni necessarie a consentire all'Assicurato di disporre di un quadro completo di informazioni, consigli ed avvisi per effettuare in tranquillità la manovra di avvicinamento ed ingresso nel porto di destinazione. In particolare verranno fornite le seguenti informazioni:

- Descrizione dell'approdo con particolare riguardo alle zone destinate all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto
- Modalità e prescrizioni particolari per l'avvicinamento, l'accesso e l'attraversamento del porto fino alla zona

- prevista per l'ormeggio
- Modalità per ottenere l'assegnazione dell'ormeggio e l'assistenza
- Canale radio per il collegamento con l'Ente/Organizzazione competente per il controllo
- Indicazione sui pericoli e divieti presenti
- Informazioni sulle caratteristiche dei fari e fanali esistenti
- Indicazione e descrizione dettagliata dei punti cospicui utili per l'avvicinamento e l'ingresso
- Indicazione sugli ancoraggi consigliati in funzione delle caratteristiche dell'unità e delle condimeteo
- Informazioni sulla documentazione nautica di riferimento.

ASSISTENZA SUBACQUEA (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

Personal Trainer

L'Assicurato che ne farà richiesta potrà disporre presso la sede da lui indicata di un "personal trainer" che fornirà la preparazione completa sulle discipline subacquee, per il conseguimento dei brevetti subacquei "open water diver" e "advanced", oltre alle varie specializzazioni richieste, nella massima riservatezza e con la messa a disposizione di tutto il materiale necessario per l'apprendimento delle tecniche di immersione. Le attività pratiche si svolgeranno presso una piscina opportunamente selezionata dal trainer e in acque marine prossime alla località prescelta dell'Assicurato. Il costo delle prestazioni professionali del personal trainer sarà totalmente a carico dell'Assicurato, che provvederà direttamente al saldo.

Personal Diver

L'Assicurato che ne farà richiesta, potrà disporre di un Personal Diver, per un periodo da lui indicato (giorni o l'intera crociera), che provvederà a pianificare, in accordo con il richiedente, ed organizzare tutte le attività subacquee nonché a accompagnare l'Assicurato ed i suoi ospiti nelle immersioni pianificate mettendo a disposizione i mezzi e le attrezzature necessarie. Il personale partecipante alle immersioni dovrà essere, ovviamente, in possesso dei previsti brevetti.

L'Assicurato potrà, accompagnato dal Personal Diver, effettuare una immersione dimostrativa senza possedere il brevetto allo scopo di verificare l'attitudine a tale tipo di attività prima di intraprendere il previsto addestramento. Il costo delle prestazioni professionali del personal trainer sarà totalmente a carico dell'Assicurato, che provvederà direttamente al saldo.

PIANIFICAZIONE DELLA NAVIGAZIONE (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

L'Assicurato può richiedere la pianificazione di un itinerario di navigazione, inteso come tragitto da un porto di partenza ad

un porto di destinazione finale, con o senza tappe intermedie. Alla ricezione di tale richiesta la Centrale Operativa chiederà il numero di fax o l'indirizzo e-mail da utilizzare per comunicare con l'Assicurato e provvederà immediatamente ad inviare un questionario per l'acquisizione dei dati necessari alla pianificazione richiesta.

Il questionario compilato dovrà essere inviato per Fax, e-mail o posta (nei casi meno urgenti) alla Centrale Operativa agli indirizzi indicati.

La Centrale Operativa provvederà ad inviare, con lo stesso mezzo, la pianificazione elaborata entro 12 ore dalla ricezione del questionario, contenente:

- Grafico delle rotte dell'intero itinerario, tracciato su carta nautica (facsimile), contenente le spezzate da seguire, i way-point con indicazione del Gruppo Data Orario (GDO) di transito e del valore della rotta e della velocità per ogni spezzata;
- I tabulati relativi a ciascuna tratta (per "tratta" si intende il percorso tra due approdi, siano essi di transito o terminali), ognuno dei quali conterrà le seguenti informazioni, relative a quella tratta (vedi facsimile nelle pagine che seguono):
 - GDO (Gruppo Data Orario) della partenza con l'indicazione della rotta e velocità della 1^a spezzata;
 - Posizione, GDO di transito di ogni way-point e valori di rotta e velocità da assumere ad ogni way-point;
 - Posizione, caratteristiche ed eventuali avvertenze relative a tutti i Fari e Fanali che si incontrano lungo la tratta, con l'indicazione dell'ora del previsto avvistamento (se cade nell'arco notturno);
 - Posizione e descrizione di eventuali aree di pericolo e divieto per la navigazione che si incontrano lungo la tratta;
 - Posizione e contenuto di eventuali Avvisi ai Naviganti emessi per la zona comprendente la tratta;
 - Descrizione della costa e dei punti cospicui per il riconoscimento;
 - Indicazione degli Ancoraggi consigliati;
 - Posizione di eventuali limiti di acque territoriali che si incontrano lungo la tratta;
- I dati delle effemeridi collegati con la posizione della tratta e la data: sorgere e tramonto del sole e della luna e fase lunare e durata dei crepuscoli mattinale e serale;
- Documenti nautici di riferimento per la tratta: Carte nautiche, Elenco Fari e Fanali e Portolani (volumi e pagine);
- GDO di arrivo nel porto di fine tratta (potrà essere il porto di destinazione finale, oppure di sosta intermedia o solo di transito);
- La zona consigliata per la fonda (se nel questionario si è scelta la fonda) o il prezzo e disponibilità di posti di

- ormeggio (se si è scelto l'ormeggio in banchina);
- La necessità o meno di effettuare rifornimento di carburante. A tal fine nella pianificazione si considera sempre che l'unità lasci il porto di partenza iniziale con il pieno di carburante;
- Tutte le informazioni sui servizi disponibili nel porto di fine tratta;
- Una relazione sulle Meraviglie del Mare che si incontrano lungo l'intero itinerario.

ASSISTENZA METEO LUNGO LA ROTTA (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

L'Assicurato, impegnato in una particolare navigazione, potrà richiedere un supporto specifico per la condotta della navigazione lungo l'itinerario prescelto, attraverso una dettagliata analisi delle previmeteo lungo la rotta e la consulenza specialistica di un esperto. Alla ricezione di tale richiesta la Centrale Operativa chiederà il numero di fax o l'indirizzo e-mail da utilizzare per comunicare con l'Assicurato e provvederà immediatamente ad inviare un semplice questionario per l'acquisizione dei dati necessari alla pianificazione richiesta.

Il servizio si espletterà attraverso consultazioni telefoniche periodiche a scelta dell'Assicurato.

L'Assicurato potrà anche richiedere l'invio via Fax o e-mail del dettaglio delle previmeteo lungo le tratte da lui definite.

RICERCA E PRENOTAZIONE DI POSTI DI ORMEGGIO (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

L'Assicurato potrà richiedere di conoscere la disponibilità di posti di ormeggio ed il relativo prezzo in un determinato approdo e, ove possibile, la prenotazione del posto per un determinato giorno, oppure potrà richiedere la ricerca, in una determinata area comprendente più approdi, di un posto di ormeggio, rispondente a specifici requisiti in funzione di particolari esigenze (es. possibilità di ricarica batterie di bordo, disponibilità di telefono in banchina, ecc.) La prenotazione, se richiesta, verrà effettuata solo se prevista e accettata dalla direzione del porto in questione e, comunque, senza alcuna responsabilità da parte di Sara né sulla disponibilità del posto all'arrivo dell'unità, né sull'idoneità dell'ormeggio.

La risposta verrà fornita telefonicamente dopo 30 minuti dalla ricezione della richiesta.

Se la richiesta dell'Assicurato è riferita ad un determinato porto La Centrale Operativa comunicherà la disponibilità o meno del posto per la data e per l'unità indicate.

Nel caso di disponibilità comunicherà anche il prezzo

dell'ormeggio ed il canale radio per il collegamento con il porto all'ingresso. L'Assicurato, se lo desidera, potrà richiedere di effettuare la prenotazione; in questo caso dovrà richiamare dopo il tempo indicato dalla Centrale Operativa (non superiore ai 20 minuti) per la conferma della prenotazione.

Se la richiesta dell'Assicurato, invece, riguarda una ricerca tra gli approdi di una certa area, la Centrale Operativa riferirà sull'esito della ricerca indicando, se la ricerca ha avuto esito positivo, il porto o i porti rispondenti alle esigenze dell'Assicurato unitamente alle informazioni, per ogni porto, sul prezzo e sul canale radio di collegamento. Anche in questo caso l'Assicurato, se lo ritiene, potrà richiedere la prenotazione nel porto prescelto (in caso di disponibilità in più porti) e richiamare, quindi, la centrale dopo il tempo indicato dalla Centrale Operativa per ricevere la conferma.

INFORMAZIONI SUGLI APPRODI (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

Informazioni generali

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le seguenti informazioni di carattere generale:

- Nome dell'Approdo
- Stato, Regione, località di dislocazione
- Indirizzo e recapiti telefonici della Direzione portuale

Informazioni geonautiche

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le seguenti informazioni geonautiche:

- Posizione geografica dell'approdo
- Tipo di Approdo
- Stato di agibilità
- Fondali minimi e massimi
- Canale radio di collegamento per l'ingresso in porto
- Venti predominanti
- Venti di traversia
- Orari di accesso
- Sintetica descrizione del porto
- Modalità di avvicinamento e accesso
- Numero posti barca
- Lunghezza massima imbarcazioni ospitabili
- Approdi e Ancoraggi vicini con indicazione di ridossi e fondali
- Pericoli e divieti e Avvisi ai naviganti permanenti relativi al porto ed alle acque immediatamente antistanti
- Documenti nautici di riferimento, quali Portolani, Elenco Fari e Fanali, Carte nautiche e Piano nautico

Informazioni su servizi di utilità ed emergenza

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste

informazioni sull'esistenza e la reperibilità (numeri telefonici) dei servizi di emergenza ed utilità esistenti nella località dell'approdo ed in particolare:

- Autorità marittima residente nel porto (tipo e n° tel.)
- Carabinieri (n° tel. e indirizzo)
- Polizia (n° tel. e indirizzo)
- Ospedali (n° tel. e indirizzo)
- Pronto soccorso (n° tel. e indirizzo)
- Centri iperbarici (n° tel. e indirizzo)
- Centri dialisi (n° tel. e indirizzo)
- Farmacie (n° tel.)
- VV.FF. (n° tel.)
- Guardia di Finanza (n° tel.)

Informazioni sui servizi portuali

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni sui servizi portuali disponibili nell'area dell'approdo ed in particolare:

- Acqua in banchina
- Assistenza all'ormeggio
- Carica batterie
- Distributore di carburante
- Elettricità in banchina
- Lavanderia
- Market
- Parcheggi auto
- Reception
- Ritiro rifiuti
- Servizi igienici (WC, docce calde o fredde)
- Telefono in banchina
- Telefoni pubblici
- Vigilanza

Informazioni sui servizi tecnici nell'area portuale

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni relative alle strutture tecniche disponibili nella zona per interventi di assistenza tecnica e riparazioni.

Le strutture sono suddivise in categorie tematiche e per ogni categoria sono forniti i nominativi e n° telefonico degli operatori. Le categorie previste sono le seguenti:

- Alaggio e varo
- Assistenza elettrica
- Assistenza elettronica
- Assistenza motori
- Assistenza scafo
- Ricarica A.R.A.
- Rimessaggio imbarcazioni

Informazioni sul mondo della nautica nell'area portuale

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni relative alle principali strutture rappresentative del mondo della nautica, raggruppate per tipo di attività. Per ogni

attività vengono elencate le strutture esistenti con n° telefonico.

Le attività contemplate sono le seguenti:

- Agenzie di charter
- Agenzie nautiche
- Attrezzature e accessori
- Cantieri navali
- Club e circoli nautici
- Rivendita imbarcazioni
- Rivendita motori
- Assistenza e vendita frigo
- Assistenza e vendita eliche e idrogetti
- Vendita apparati di navigazione e TLC
- Scuole nautiche e di vela
- Velerie

PREVISIONI METEO PERSONALIZZATE (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

L'Assicurato potrà richiedere previsioni meteo relative alle prossime 72 ore, ad intervalli di 6 ore in 6 ore, riferite alla zona di mare nella quale si trova.

L'Assicurato dovrà indicare, anche approssimativamente, la sua posizione e specificare l'intervallo di validità richiesto (6, 12, 18, 24, 36, 48, 72 ore).

La risposta verrà fornita telefonicamente in tempo reale e conterrà le seguenti informazioni:

- Direzione e forza del vento
- Cifra e direzione di provenienza del moto ondoso
- Copertura del cielo
- Fenomeni atmosferici
- Pressione atmosferica al suolo
- Visibilità
- Temperatura dell'aria
- Temperatura dell'acqua
- Variazioni significative locali nella zona specifica

AVVISI DI BURRASCA (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

L'Assicurato potrà richiedere informazioni in merito ad Avvisi di Burrasca emessi e riferiti alla zona di mare di suo interesse.

L'Assicurato dovrà indicare, anche approssimativamente, la sua posizione.

La risposta verrà fornita telefonicamente in tempo reale.

La Centrale Operativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato, verificherà l'esistenza o meno di Avvisi di Burrasca interessanti quella zona di mare ed in caso affermativo comunicherà all'Assicurato la posizione di riferimento dell'avviso, nonché la descrizione del fenomeno in corso e dell'evoluzione prevista.

AVVISI AI NAVIGANTI (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

L'Assicurato potrà richiedere informazioni in merito ad Avvisi ai Naviganti emessi e riferiti alla zona di mare di suo interesse. L'Assicurato dovrà indicare, anche approssimativamente, la sua posizione.

La risposta verrà fornita telefonicamente in tempo reale.

La Centrale Operativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato, verificherà l'esistenza o meno di Avvisi ai Naviganti interessanti quella zona di mare ed in caso affermativo comunicherà all'Assicurato la posizione di riferimento dell'avviso, nonché la descrizione del contenuto dell'avviso e la sua validità prevista nel tempo.

NAVIGAZIONE COSTIERA (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

L'Assicurato che si trova a navigare in prossimità di coste non familiari, o sia in procinto di atterrare su tratte costiere non note, potrà chiedere assistenza ed ottenere le informazioni ed eventuali consigli utili per il riconoscimento della costa, la conduzione di una navigazione corretta ed in sicurezza o l'effettuazione dell'atterraggio desiderato.

La risposta verrà fornita telefonicamente in tempo reale.

La Centrale Operativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato ed all'indicazione sui movimenti previsti, provvederà a fornire le seguenti informazioni:

- Descrizione dettagliata del tratto di costa interessato alla navigazione costiera o all'atterraggio
- Descrizione dettagliata dei punti cospicui visibili ed utili per il riconoscimento della costa e la navigazione
- Descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i fari e fanali presenti nella zona di interesse
- Indicazione dei punti consigliati per l'ancoraggio in funzione delle condizioni e delle caratteristiche dell'unità
- Informazioni su eventuali avvisi ai naviganti o altre segnalazioni di pericolo presenti nella zona di interesse
- Informazioni sulle carte nautiche più idonee, sul volume e pagine del portolano e sulla pagina dell'elenco Fari e Fanali di riferimento per quel tratto di costa

FARI E FANALI (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

L'Assicurato che si trova a navigare in prossimità di coste, o sia in procinto di atterrare su tratte costiere, potrà chiedere ed ottenere le informazioni per il riconoscimento dei Fari e Fanali presenti nella zona.

La risposta verrà fornita telefonicamente in tempo reale.

La Centrale Operativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato ed all'indicazione sui movimenti previsti,

provvederà a fornire le seguenti informazioni per ogni Faro o Fanale di interesse:

- Descrizione delle caratteristiche della luce
- Alternanza luce-oscuramento
- Eventuali settori di non visibilità della luce
- Portata in miglia del Faro o Fanale
- Descrizione del supporto del Faro o Fanale

MAREE ED EFFEMERIDI (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

L'Assicurato potrà richiedere i dati di marea per le località "Campione", "Principali" e "Secondarie" del Mediterraneo.

L'Assicurato potrà, inoltre, richiedere, per ogni punto del Mediterraneo, i dati delle effemeridi, per la data di interesse.

La Centrale Operativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato ed alla data richiesta, provvederà a fornire le seguenti informazioni:

- Orari e altezze delle basse maree
- Orari e altezze delle alte maree
- Orario sorgere del sole e della luna
- Orario tramonto del sole e della luna
- Fase lunare.

MERAVIGLIE DEL MARE (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

Parchi Marini

L'Assicurato potrà richiedere informazioni relative ai Parchi Marini ed alle Riserve Naturali Marine esistenti nei mari del Mediterraneo.

La Centrale Operativa, per il Parco richiesto, fornirà in tempo reale le seguenti informazioni:

- Nome e ubicazione del Parco
- Descrizione ed ubicazione delle aree riservate
- Descrizione dei divieti per ognuna delle zone riservate
- Informazioni sul Decreto Istitutivo e su Regolamento Applicativo

Diving center e Siti di immersione

L'Assicurato potrà richiedere informazioni sui Diving Center disponibili nel Mediterraneo e sui Siti di particolare interesse archeologico o naturalistico per immersioni subacquee.

La Centrale Operativa, in funzione della località indicata dall'Assicurato, fornirà le seguenti informazioni relative ai Diving Center esistenti nella zona, opportunamente selezionati, e ai Siti raccomandati per le escursioni subacquee:

- Nome del Diving Center
- Indirizzo e numero telefonico
- Periodo di attività
- Attrezzature disponibili
- Siti di immersione di competenza

ANCORAGGI (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

L'Assicurato che si trova a navigare in prossimità di coste, o sia in procinto di atterrare su tratte costiere, potrà chiedere ed ottenere le informazioni sugli ancoraggi disponibili nella zona di interesse.

La risposta verrà fornita telefonicamente in tempo reale.

La Centrale Operativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato ed all'indicazione sui movimenti previsti, provvederà a fornire le seguenti informazioni per ogni ancoraggio individuato:

- Nome dell'ancoraggio
- Posizione dell'ancoraggio
- Descrizione dell'ancoraggio
- Venti di traversia
- Venti predominanti
- Tipo di fondale
- Fondale minimo e massimo
- Pericoli e divieti

NORMATIVE (prestazione erogata tramite la centrale operativa Sailornet)

L'Assicurato potrà richiedere alla Centrale operativa informazioni e consulenze sui seguenti argomenti relativi alla Nautica da Diporto:

- Codice della Navigazione
- Norme per evitare gli abordi in mare
- Licenza di Navigazione
- Abilitazione alla navigazione
- Certificato RTF
- Norme per la sicurezza
- Medicinali da tenere a bordo
- Iscrizione unità
- Pratiche per Vendita e Acquisto imbarcazioni
- Rilascio e rinnovo patente nautica
- Disposizioni relative al Diporto nautico

L'Assicurato potrà inoltre richiedere alla Centrale Operativa informazioni e consulenze su norme e disposizioni vigenti relative alla pratica in mare di attività di immersione subacquea a scopo sportivo, della pesca sportiva e dello sci nautico.

I quesiti potranno essere rivolti alla Centrale sia telefonicamente che per Fax e e-mail solo durante le ore lavorative.

La Centrale Operativa risponderà per Fax o e-mail entro 24 ore dalla ricezione della richiesta.

6.5 FORMULE DI GARANZIA

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza.

Forza 3- L'assicurazione è operante per le seguenti garanzie: Assistenza tecnica, Informazioni sugli approdi, Previsioni meteo personalizzate, Avvisi di burrasca, Avvisi ai naviganti, Navigazione costiera, Fari e Fanali, Maree ed effemeridi, Meraviglie del mare, Ancoraggi, Normative, Consulenza sanitaria.

Forza 5 - L'assicurazione è operante per le garanzie previste per la formula Forza 3, nonché per le seguenti garanzie: Recupero unità danneggiata, Anticipo contante per spese di prima necessità, Ricerca ed invio di skipper o equipaggio sostitutivo, Ricerca ed invio di parti di ricambio, Anticipo contante per acquisto pezzi di ricambio, Invio medico, Ambulanza a disposizione, Invio medicinali urgenti, Rientro sanitario, Rientro del convalescente, Assistenza di un familiare, Assistenza ai minori, Consulenza sulle manovre di ingresso in porto, Assistenza subacquea, Pianificazione della navigazione, Assistenza meteo lungo la rotta, Ricerca e prenotazione posti di ormeggio.

Forza 9 - L'assicurazione è operante per le garanzie previste per la formula Forza 5, e comprende il recupero dell'unità da diporto con costi a carico di Sara, secondo quanto previsto dalla garanzia Recupero unità danneggiata.

La prestazione viene erogata:

- per unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri;
- a condizione che l'unità, nel momento in cui viene chiesto il recupero, si trovi a non oltre 20 miglia dalla costa;
- compatibilmente con la disponibilità dei mezzi nella zona dell'unità danneggiata, qualora si tratti di interventi di recupero di unità danneggiata (per urto, incendio o allagamento) e/o in condizioni di non galleggiamento (affondata, semiaffondata, seriamente incagliata) e/o in condizioni meteo marine particolarmente avverse, che richiedono l'impiego di rimorchiatori appositamente specializzati;
- a condizione che la panne non sia effetto diretto o indiretto di incuria. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono incuria la mancanza di carburante e l'inefficienza delle batterie.

Documentazione contrattuale

Il Contraente, per la stipula o la variazione di contratti, deve esibire:

- a) un proprio documento d'identità;
 - b) il proprio codice fiscale, nonché il codice fiscale dell'intestatario al R.I.D. se persona diversa dal Contraente.
- Inoltre il Contraente deve fornire a SARA i documenti di seguito indicati.

A. CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione prevista deve essere consegnata dal Contraente contestualmente alla stipula o alla variazione contrattuale.

Nei soli casi di variazioni da annotare sui documenti di navigazione, nelle more dei termini previsti dalla legge per l'annotazione, il Contraente può provvisoriamente avvalersi dei seguenti documenti:

- a) fotocopia del certificato o licenza di navigazione dell'unità da diporto precedente all'annotazione;
- b) dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, relativa ai dati dell'unità da diporto e/o del nuovo proprietario che non sono rilevabili dai documenti di cui al precedente punto a), contenente l'impegno del Contraente a fornire la documentazione prescritta non appena disponibile, e comunque entro 6 mesi dalla stipula del contratto o dalla variazione contrattuale.

B. CONTRATTI DI NUOVA STIPULA

Natanti da diporto assicurati per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un'unità da diporto assicurata per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura, il Contraente è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare fotocopia dei seguenti documenti, ove previsti:

- a) certificato o licenza di navigazione dell'unità da diporto;
- b) certificato di immatricolazione del motore (MM 59).

Se il contratto è relativo ad un'unità da diporto rilasciata in conto vendita e successivamente non alienata, il Contraente è tenuto ad esibire in originale ed a consegnare copia anche della procura a vendere rilasciata a soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di natanti.

Natanti da diporto precedentemente assicurati presso altra Impresa

Se il contratto è relativo ad un'unità da diporto precedentemente assicurata con altra Impresa, il Contraente deve esibire in originale e consegnare copia dei seguenti documenti, ove previsti:

- a) certificato o licenza di navigazione;
- b) certificato di immatricolazione del motore (MM 59).

C. Variazioni su contratti in corso con SARA

Cessione del contratto

Se a seguito di trasferimento di proprietà dell'unità da diporto assicurato l'alienante chiede la cessione del contratto all'acquirente, è tenuto a consegnare, in originale, il certificato relativo all'unità da diporto alienato.

Se l'acquirente, alla scadenza del contratto ceduto, chiede di stipulare contratto di assicurazione, è tenuto a presentare la documentazione prevista per i natanti da diporto assicurati per la prima volta.

Sostituzione con altra unità da diporto a seguito di trasferimento di proprietà

Se a seguito di trasferimento di proprietà dell'unità da diporto assicurato l'alienante chiede che il contratto sia reso valido per altra unità da diporto di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:

- a) il certificato e il contrassegno relativi all'unità da diporto alienato.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare fotocopia dei seguenti documenti, ove previsti:

- b) certificato o licenza di navigazione dell'unità da diporto alienato, ovvero certificato di immatricolazione del motore (MM 59), da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di natanti da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di unità da diporto;
- c) certificato o licenza di navigazione dell'altra unità da diporto;
- d) certificato di immatricolazione del motore (MM 59) dell'altra unità da diporto.

Risoluzione del contratto a seguito di cessazione del rischio

Se a seguito di distruzione, demolizione, cessazione della navigazione o esportazione definitiva all'estero l'alienante chiede la risoluzione anticipata del contratto, il Contraente è tenuto a consegnare, in originale:

- a) il certificato e contrassegno relativi all'unità da diporto demolito o esportato.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare fotocopia dei seguenti documenti, ove previsti:

- b) attestazione del R.I.D. da cui risulti la distruzione, demolizione, cessazione della navigazione o esportazione definitiva all'estero dell'unità da diporto assicurato.

Se a seguito di vendita l'alienante chiede la risoluzione anticipata del contratto, il Contraente è tenuto a consegnare, in originale:

a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi all'unità da diporto venduto.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

b) attestazione del R.I.D. da cui risulti la vendita.

Sostituzione con altra unità da diporto a seguito di cessazione del rischio

Se a seguito di distruzione, demolizione, cessazione della navigazione o esportazione definitiva all'estero l'alienante chiede che il contratto sia reso valido per altra unità da diporto di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:

a) il certificato e il contrassegno relativi all'unità da diporto distrutto, demolito o esportato. Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare fotocopia dei seguenti documenti, ove previsti:

b) attestazione del R.I.D. da cui risulti la distruzione, demolizione, cessazione della navigazione o esportazione definitiva all'estero dell'unità da diporto assicurato;

c) certificato o licenza di navigazione dell'altra unità da diporto;

d) certificato di immatricolazione del motore (MM 59) dell'altra unità da diporto.

sara assicurazioni

Via Po, 20 - 00198 Roma

www.sara.it

